



Varese, 16 novembre 2015

CIRCOLARE N. 6/2015

Con la presente circolare segnaliamo le principali novità introdotte in materia di interpelli, di contenzioso tributario e di falso in bilancio.

1. NOVITA' IN MATERIA DI INTERPELLI

E' stato pubblicato sulla G.U. n. 233 del 7 ottobre 2015 il D.Lgs. 24 settembre 2015 n. 156, con il quale vengono introdotte alcune novità in materia di interpelli e di contenzioso tributario.

1.1 NOVITA' IN MATERIA DI INTERPELLI

Le novità si applicheranno dal 1 gennaio 2016 e sono fra l'altro soggette all'emanazione di appositi provvedimenti direttoriali dell'Agenzia delle Entrate per individuare modalità di presentazione ed indicazione degli Uffici a cui presentare gli interpelli.

TIPOLOGIA DI INTERPELLI

Vengono previste quattro tipologie di interpelli:

- **interpello ordinario**: da utilizzare nel caso di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di disposizioni tributarie e quando le incertezze riguardano la corretta qualificazione di specifiche fattispecie;
- **interpello probatorio**: da utilizzare quando si vuole conoscere la sussistenza delle condizioni per l'adozione di specifici regimi fiscali;
- **interpello anti abuso**: utilizzabile nel caso di applicazione della disciplina in materia di abuso di diritto;
- **interpello disapplicativo**: utilizzabile per la disapplicazione di norme tributarie.

SOGGETTI ABILITATI ALL'INTERPELLO

L'interpello può essere presentato dai contribuenti, anche non residenti, e dai sostituti e/o responsabili di imposta.

CONTENUTO DELLE ISTANZE

L'istanza di interpello va presentata anteriormente alla scadenza del termine di presentazione della dichiarazione e deve contenere specifici requisiti ed elementi.

ISTRUTTORIA E INAMMISSIBILITA'

L'amministrazione può chiedere l'integrazione di informazioni e/o documenti contenuti nell'interpello e considerare inammissibili le istanze che, fra l'altro, risultano prive di specifici requisiti, non sono preventive rispetto alle scadenze connesse, riguardano problematiche già oggetto di interpello del contribuente.

RISPOSTA ALL'INTERPELLO

L'Amministrazione finanziaria risponde entro 90 giorni all'interpello ordinario ed entro 120 giorni alle altre tipologie di interpelli; non è generalmente ammessa l'impugnazione delle risposte, tranne che nel caso di interpello disapplicativo. In caso di mancata risposta nei termini previsti, vale la regola del silenzio assenso.

INTERPELLI CFC

Viene eliminato l'obbligo di presentazione dell'interpello in relazione alle *Controlled Foreign Companies*, che diventa pertanto facoltativo; nel caso di mancata presentazione dell'interpello CFC (o in caso di risposta negativa) è previsto che, prima dell'emissione dell'Avviso di accertamento, l'Amministrazione finanziaria inviti il contribuente a fornire le necessarie prove, anche in contraddittorio preventivo.

Viene inoltre previsto che il socio residente, controllante di una o più società estere con residenza in Paesi a fiscalità privilegiata, segnali in dichiarazione dei redditi tali partecipazioni.

La mancata indicazione risulta sanzionata ai sensi del D.Lgs. 471/97 (sanzione amministrativa da Euro 1.000,00 ad Euro 50.000,00), sanzione che in talune circostanze diventa proporzionale al reddito o ai proventi non dichiarati della partecipata *Black List*.

1.2 NOVITA' IN MATERIA DI CONTENZIOSO TRIBUTARIO

Le principali novità in materia di contenzioso tributario introdotte dal D.Lgs. 156/2015, generalmente in vigore dal 1 gennaio 2016, sono le seguenti.

PARTI DEL PROCESSO TRIBUTARIO

Sono costituite dal contribuente, dalle Agenzie fiscali, dagli altri Enti impositori e dall'Agente della riscossione; rientrano tra le Parti anche i soggetti privati abilitati all'attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi ed altre entrate delle Province e dei Comuni (art. 53 D.Lgs. 446/97).

CAPACITA' DI STARE IN GIUDIZIO

Viene riconosciuta la capacità di stare in giudizio, oltre che all'Agenzia delle Entrate ed all'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, anche all'Agente della riscossione.

ASSISTENZA TECNICA

Viene confermato l'obbligo dell'assistenza tecnica nei contenziosi con valore superiore ad Euro 3.000,00 (il limite precedente era di Euro 2.582,28).

SPESE DEL GIUDIZIO

Viene confermata la disposizione la quale prevede che le spese di giudizio rimangano a carico della parte soccombente; viene previsto che la compensazione sia ammessa soltanto nel caso di soccombenza reciproca oppure vi siano eccezionali ragioni motivate dal giudice.

Viene inoltre previsto che la parte resistente in mala fede o per colpa grave possa venire condannata su istanza di parte, oltre che al pagamento delle spese, anche al risarcimento del danno, secondo quanto previsto dall'art. 96 del Codice di procedura civile.

Viene altresì previsto che le parti che abbiano rifiutato, senza giustificato motivo, la proposta conciliativa formulata dall'altra parte sono tenute a sopportare le spese processuali quando il riconoscimento delle pretese risulti inferiore al contenuto della stessa proposta conciliativa.

COMUNICAZIONI E NOTIFICAZIONI

Viene generalmente previsto che le comunicazioni e notificazioni vengano effettuate tramite PEC; l'indirizzo di posta elettronica certificata va pertanto indicato nel ricorso o nel primo atto difensivo.

RECLAMO E MEDIAZIONE

Viene prevista l'applicabilità del reclamo alle controversie che coinvolgono tutti gli Enti impositori e non solo l'Agenzia delle entrate; le controversie interessate sono quelle di valore non superiore ad Euro 20.000,00.

È stata inoltre prevista la reclamabilità degli atti relativi al classamento e all'attribuzione di rendita catastale, pur essendo di valore indeterminabile.

Nel caso la procedura di reclamo si concluda con esito positivo, le sanzioni amministrative sono dovute nella misura del 35% del minimo previsto dalla legge; inoltre, in pendenza del termine utile a concludere la mediazione, la riscossione delle somme dovute in base all'atto oggetto di contestazione è sospesa.

RICORSO

Viene interamente modificato il terzo comma dell'art. 15 D.Lgs. 542/1996; il nuovo testo prevede che il ricorso risulti sottoscritto dal difensore e contenga l'indicazione:

- della categoria professionale di appartenenza del difensore;
- dell'incarico attribuito al difensore;
- dell'indirizzo PEC del difensore.

SOSPENSIONE DELL'ATTO IMPUGNATO

Viene prevista la possibilità che il Presidente della Commissione Tributaria, in caso di eccezionale urgenza e previa deliberazione nel merito, disponga con decreto motivato la sospensione dell'esecuzione fino alla pronuncia del Collegio.

CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Vengono modificate in misura rilevante le disposizioni in materia di conciliazione giudiziale; la riscrittura dell'art. 48 del D.Lgs. 546/92 prevede ora che se le Parti raggiungono un accordo conciliativo per la definizione totale o parziale della controversia, in pendenza del giudizio di primo e di secondo grado, possano presentare istanza congiunta sottoscritta dagli stessi o dai rispettivi difensori (conciliazione fuori udienza).

Il nuovo art. 48-*bis* concede a ciascuna Parte la possibilità, entro il termine di dieci giorni prima della data fissata per l'udienza di discussione, di presentare alla Commissione Tributaria davanti alla quale pende la causa, l'istanza per la conciliazione totale o parziale della controversia (conciliazione in udienza).

In caso di avvenuta conciliazione, il giudizio si chiude con sentenza di cessata materia del contendere.

Viene inoltre stabilito che in caso di conciliazione (fuori udienza o in udienza) le sanzioni amministrative si applicano nella misura del 40% del minimo previsto dalla legge se la conciliazione si è perfezionata nel primo grado di giudizio e nella misura del 50% se la conciliazione si perfeziona nel corso del secondo grado di giudizio (art. 48-*ter*).

SOSPENSIONE ESECUZIONE SENTENZA

Viene previsto che l'appellante possa chiedere alla Commissione Tributaria Regionale di sospendere, anche parzialmente, la sentenza impugnata; la sospensione è subordinata all'esistenza di gravi e fondati motivi, nonché di un danno grave ed irreparabile per l'appellante. Tale facoltà viene concessa anche nel caso di ricorso per Cassazione (nuovo art. 62-*bis*).

RICORSO PER SALTUM

Viene previsto che le Parti possano accordarsi in tal senso, impugnando così la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale direttamente in Cassazione anziché in Commissione Tributaria Regionale.

TERMINE PER LA RIASSUNZIONE

Viene ridotto da un anno a sei mesi il termine per la riassunzione del giudizio dopo la cassazione con rinvio della sentenza.

ESECUZIONE PROVVISORIA

Viene prevista che l'esecutività delle sentenze sia limitata a quelle che hanno ad oggetto l'impugnazione di un atto impositivo ovvero il diniego alla restituzione di tributi.

ESECUZIONE DELLE SENTENZE IN FAVORE DEL CONTRIBUENTE

Viene prevista l'immediata esecutività delle sentenze di condanna in favore del contribuente e di quelle emesse avverso gli atti relativi alle operazioni catastali.

GIUDIZIO DI OTTEMPERANZA

Viene previsto che in caso di mancato rimborso degli importi a seguito di sentenza favorevole al contribuente, quest'ultimo possa immediatamente agire in ottemperanza, rivolgendosi sia alla CTP sia alla CTR, a seconda della sentenza oggetto del giudizio.

2. NOVITA' IN MATERIA DI FALSO IN BILANCIO

La legge 27 maggio 2015 n. 69 (c.d. Legge anticorruzione), pubblicata sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2015 ed in vigore dal 14 giugno 2015 introduce, fra le altre disposizioni, alcune modifiche e novità alla disciplina delle false comunicazioni sociali (c.d. falso in bilancio).

La novità più rilevante riguarda la reintroduzione generalizzata per tale delitto della pena della reclusione, mentre le precedenti disposizioni configuravano spesso tali violazioni come reati contravvenzionali od illeciti amministrativi.

Le disposizioni di riferimento sono costituite dagli artt. 2621 e segg. del Codice Civile, e sono in estrema sintesi riassumibili nella seguente tabella.

SOGGETTI	PERSEGUIBILITA'	CAUSE DI NON PUNIBILITA'	PENA DETENTIVA
SOCIETA' NON FALLIBILI	A querela	Prevista per particolare tenuità dei fatti	Reclusione da 6 mesi a 3 anni
SOCIETA' NON QUOTATE (CHIUSE)	D'Ufficio	Prevista per particolare tenuità dei fatti	Reclusione da 1 a 5 anni; <u>per fatti di lieve entità:</u> Reclusione da 6 mesi a 3 anni
SOCIETA' QUOTATE	D'Ufficio	NON prevista	Reclusione da 3 a 8 anni

Fra le novità più rilevanti introdotte, va segnalata l'eliminazione di qualsiasi soglia di punibilità e dell'introduzione delle definizioni di fatti di lieve entità (art. 2621-*bis* C.C.) e di particolare tenuità (art. 2621-*ter* C.C.), per i quali rispettivamente si applica una pena meno grave ed una causa di esclusione dalla punibilità.

Altro aspetto rilevante da evidenziare è quello che non attribuisce rilevanza penale alle attività di mera valutazione.

Gli articoli di riferimento del Codice Civile, così come modificati dalla L. 69/2015, sono quelli sotto elencati.

ART. 2621 C.C. – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI

Prevede che fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti od amministrati dalla società per conto di terzi.

ART. 2621-*bis* C.C. – FATTI DI LIEVE ENTITA'

Tale nuovo articolo prevede che, salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'articolo 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta. Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'articolo 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'articolo 1 del Regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Legge Fallimentare). In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale.

ART. 2621-*ter* C.C. – NON PUNIBILITA' PER PARTICOLARE TENUITA'

Anche tale articolo è di nuova introduzione e prevede che ai fini della non punibilità per particolare tenuità del fatto, di cui all'articolo 131-*bis* del codice penale, il giudice valuta, in modo prevalente, l'entità dell'eventuale danno cagionato alla società, ai soci o ai creditori conseguente ai fatti di cui agli articoli 2621 e 2621-*bis* del Codice Civile.

ART. 2622 C.C. – FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI DELLE SOCIETA' QUOTATE

Tale articolo prevede che gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, consapevolmente espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da tre a otto anni.

Alle società indicate nel comma precedente sono equiparate:

- 1) le società emittenti strumenti finanziari per i quali è stata presentata una richiesta di ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 2) le società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un sistema multilaterale di negoziazione italiano;
- 3) le società che controllano società emittenti strumenti finanziari ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato italiano o di altro Paese dell'Unione europea;
- 4) le società che fanno appello al pubblico risparmio o che comunque lo gestiscono.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

Lo Studio rimane a disposizione per qualsiasi chiarimento.

I nostri più cordiali saluti.

REGGIORI E ASSOCIATI

N.B.: Lo Studio Reggiori e Associati ha assunto ogni ragionevole precauzione per assicurare la correttezza delle informazioni contenute nella presente Circolare; desidera tuttavia precisare che le stesse non possono considerarsi completamente esaurienti ed esaustive, ma solo indicative, del contenuto degli argomenti trattati.